

€ 63.651,86 senza indicare le rimesse solutorie e senza dimostrare di aver pagato. Le uniche domande accoglibili sono, pertanto, quelle volte all'accertamento della nullità delle clausole da cui derivano addebiti per anatocismo, spese di chiusura trimestrale e CMS.

In ragione della sostanziale soccombenza, la Banca deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

- a) dichiara la nullità della clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi per tutta la durata del rapporto e l'applicazione delle spese trimestrali di chiusura del conto;
- b) dichiara l'illegittimità dell'applicazione di commissioni di massimo scoperto;
- c) condanna la Banca al pagamento delle spese di lite con distrazione a favore del procuratore antistatario che liquida in complessivi € 4.500,00 (di cui € 500,00 per spese es. ed € 4.000,00 per compenso professionale) oltre cpa e iva.
- d) pone le spese di CTU a carico della convenuta.

Così deciso in Treviso il 9 agosto 2013.

IL GIUDICE

-dott. Bruno Casciarri-

Depositato in cancelleria il 09/09/2013

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE (-)

Fatte comunicazioni il

Serena BACCOLINI

Il Cancelliere

Serena BACCOLINI

IL CANCELLIERE (-)
Serena BACCOLINI